

**COMUNE DI ROMAGNESE  
PROVINCIA DI PAVIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**NR.73**

**DATA:21/09/2022**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE ESECUZIONI FORZATE NEI CONFRONTI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE EX ART. 159 T.U. N. 267/2000 – INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA – II SEMESTRE 2022.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

L'anno duemila **VENTIDUE** il giorno **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, regolarmente convocata nei termini di legge Richiamato l'art. 73 del D.L. n. 18/2020, che consente, in assenza di norme regolamentari, ai Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e alle Giunte Comunali, di svolgere le proprie sedute in videoconferenza regolarmente convocata nei termini di legge; Richiamato il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2022;

Riunita in videoconferenza tramite l'applicativo Microsoft Teams;

Risultano presenti:

		PRESENTE	ASSENTE
1	ACHILLE MANUEL – SINDACO collegato telematicamente	x	
2	GALLINI BENITO -VICE SINDACO collegato telematicamente	x	
3	ROCCHI SANDRO – ASSESSORE collegato telematicamente	X	

Totale presenti: n. 3 Assenti: n. NESSUNO

Partecipa alla seduta, collegato telematicamente, il Segretario Comunale Dr.**GIOVANNI DE FEO**. Assume la Presidenza il Sig. **MANUEL ACHILLE** nella sua qualità di **SINDACO** dopo aver constatato la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2022;

**Dato atto** che la Giunta Comunale è riunita in videoconferenza tramite l'applicativo Microsoft Teams;

**CONSIDERATA** la necessità di stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge sostenute dall'Amministrazione Comunale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure esecutive da parte di creditori dell'ente, relativamente al secondo semestre dell'anno 2022;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, *quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 211 del 4 giugno 2003, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente"*.

**VISTO** l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni che dispone: *"non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno"*.

**VISTO** l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni.

**PRECISATO** che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. Cassazione civ., sez. I del 10.7.86 n. 4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione.

**CONSIDERATO** che il Comune, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale, qualora si verificasse una procedura di esecuzione e di espropriazione forzata, *quantifica preventivamente con deliberazione dell'organo esecutivo*, da adottarsi ogni semestre, gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2022, il Bilancio pluriennale 2022/2024;

**VERIFICATO** che in detta delibera *non è stata effettuata una quantificazione preventiva dettagliata* delle somme non soggette ad esecuzione forzata e *non sono state indicate alcune somme relative a servizi che, per affinità e per logica, rientrano tra quelli individuati dagli art. 1 e 2 del D.M. 28 maggio 1993*, emesso in applicazione dell'art.11 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e contabilità pubblica), il quale nel disciplinare la materia dell'esecuzione forzata a danno degli enti locali con disposizioni analoghe a quelle poi riprodotte nell'art. 159 del T.U. n. 267/2000,



aveva demandato ad una pronuncia amministrativa la definizione dei “servizi locali indispensabili” in relazione ai quali era previsto il vincolo di impignorabilità delle corrispondenti risorse finanziarie.

**CONSIDERATO** che la norma attributiva al Ministero dell’Interno del potere di individuare i servizi locali indispensabili (art. 11) risulta espressamente abrogata, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane dall’art. 123 lett. g) del D.Lgs n. 77/1995, come sostituito dall’art. 46 del D.Lgs 11 giugno 1996 n. 336.

**CONSIDERATO**, altresì, che da tale abrogazione consegue il venir meno della competenza ministeriale a rivedere l’elencazione dei “servizi locali indispensabili” ai fini dell’inserimento di nuove tipologie rispondenti ai bisogni della collettività locale che l’evolversi della cultura amministrativa porta a ritenere essenziali.

**CONSIDERATO**, inoltre, che è necessario, oltre che costituire un obbligo, da parte dei Comuni garantire la sicurezza della comunità locale, anche attraverso la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale ed assicurare la sopravvivenza a quei cittadini che vivono in una condizione di povertà estrema.

**RILEVATO** che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l’ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

**OSSERVATO** che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l’ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico.

**RITENUTO**, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative ed individuare in modo analitico le somme preventive non soggette ad esecuzione forzata nel **secondo semestre dell’anno 2022** per i soli pagamenti relativi ai servizi locali indispensabili, come individuati con D.M. 28 maggio 1993.

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

**ACQUISITO** il parere ai sensi dell’art. 49 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, allegato alla presente;

**CON** voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. **DI QUANTIFICARE**, relativamente **secondo semestre dell’anno 2022**, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

#### **SOMME IMPIGNORABILI**

(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a, b, c DLgs 267/2000)

#### **II° SEMESTRE 2022**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 123.500,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	€ 9.495,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 201.342,47
TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 6.745,65
INTERESSI PASSIVI	€ 13.776,99
ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	-----
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE ENTRATE	€ 1.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 34.621,41
TOTALE COMPLESSIVO	€ 390.482,13

2. **DI DARE ATTO** che il Comune di Romagnese, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale;

3. **DI VINCOLARE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della Legge 68/1993 e dell'art. 159 del D.Lgs n.267/2000 presso la Tesoreria Comunale – Banca di Piacenza – Filiale di Zavattarello –per il semestre in corso la somma totale di **€ 390.482,13** ( comprensiva delle somme destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs 267/2000 e delle somme a destinazione vincolata pari ad **13.776,99**), divisa per titolo di spesa ed importo secondo quanto innanzi specificato.

4. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente per i conseguenti adempimenti di legge;

Successivamente con separata votazione favorevole ed unanime

### **DELIBERA**

- di dichiarare, , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Allegato alla Delibera della Giunta Comunale N.73 del 08/09/2022****RESPONSABILI DEI SERVIZI**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - CONTABILE**

Visto l'art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 21/09/2022

F.10

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Raffaella Crotta**

\*\*\*\*\*

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  
**IL SINDACO  
DOTT.MANUEL ACHILLE**

COPIA  
**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI DE FEO**

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal


Addì 22 SET. 2022

F.to  
**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI DE FEO**

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale.

Li 22 SET. 2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI DE FEO**

La presente è stata comunicata, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000 ai Capigruppo Consiliari in data:

22 SET. 2022  
\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

La presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 D.Lgs. n.267/2000.

Li 22 SET. 2022

F.to  
**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI DE FEO**

.....

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art.134 D.Lgs. n.267/2000.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI DE FEO**